



Interventi per il settore ittico

A.C. 338 ed abb.-A

Dossier n° 617 - Elementi per l'esame in Assemblea
18 settembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	338 ed abb.-A
Titolo:	Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	on. Catanoso Genoese

Contenuto

L'articolo 1 definisce le **finalità e l'ambito di applicazione**, consistenti nel:

- l'incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone;
- sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva;
- assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia.

L'articolo 2 prevede una **delega per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura**.

A tal fine è prevista l'emanazione di un decreto legislativo (*comma 1*), da emanare entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avente natura di **testo unico** delle norme vigenti in materia.

I **criteri e principi direttivi** a cui dovranno ispirarsi sono declinati al *comma 2* che fa riferimento alla necessità di:

- operare una *ricognizione ed abrogazione* espressa di quelle norme che sono state intese come abrogate implicitamente (*lett. a*);
- effettuare i necessari *coordinamenti* per assicurare *coerenza* alla normativa e per aggiornarne il linguaggio giuridico (*lett. b*);
- eliminare le *duplicazioni*, risolvendo le eventuali *incongruenze e antinomie*, tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali (*lett. c*);
- coordinare e *adeguare* la normativa nazionale con quella internazionale ed europea, anche al fine di rendere coerente la disciplina sulla pesca non professionale alle norme a tutela dell'ecosistema marino e alle relative alle forme di pesca e acquacoltura tradizionali

Il *comma 3* definisce la **procedura di adozione** del decreto legislativo in esame mentre il *comma 4* contiene la **clausola di invarianza finanziaria degli oneri**.

L'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (**FEAMP**).

I criteri e principi direttivi prevedono che si faccia riferimento alla necessità di assicurare:

- a. un sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca con provvedimento dell'Autorità competente (*lett. a*)
- b. favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di eventi imprevisti, non imputabili alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, tra i quali sospensione dell'attività di pesca per problemi di inquinamento, ristrutturazione e cessazione dell'attività (*lett. b*);
- c. prevedere forme alternative di impiego degli operatori della pesca in caso di sospensione obbligatoria, con preferenza per quelle volte a tutelare le risorse ittiche.

L'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il **Fondo per lo sviluppo della filiera ittica**, destinato a finanziare, in via sperimentale:

- a) la stipula di **convenzioni** con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti

Tali convenzioni sono finalizzate, secondo quanto prevede l'art. 5, co.1, del DLgs. n.226/2001 alla:

- promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
- promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
- tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità;
- attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;
- definizione di agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione;
- all'assistenza tecnica alle imprese di pesca.

b) **ricerca** scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) **campagne di educazione** alimentare, di **promozione** del consumo dei prodotti della pesca e di realizzazione di esperienze di **filiera corta**;

d) interventi per migliorare l'**accesso al credito**;

e) programmi di **formazione professionale** e misure per migliorare la **sicurezza e la salute** del personale imbarcato;

f) progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle **risorse ittiche autoctone**.

Un **decreto** del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a definire i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo.

L'articolo 5 sostituisce la normativa sui **distretti di pesca** già contenuta nell'art. 4 del [D.Lgs. n. 226 del 2001](#), dettando al riguardo nuove disposizioni.

In base alla normativa vigente sono considerati tali le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

In base alla normativa introdotta con il provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto ad **istituire**, con proprio decreto, i **distretti di pesca**, costituiti da **sistemi produttivi locali**, definiti per **aree marine omogenee** dal punto di vista ecosistemico.

I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti e l'attribuzione ad essi di ulteriori specifiche competenze rispetto a quelle definite dal comma 3 sono stabilite con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato previa intesa con la Conferenza Stato regione e sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e le associazioni nazionali di categoria (comma 2).

Ai sensi del comma 3, i distretti di pesca:

- a. sostengono azioni per la promozione di pratica di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi di pesca che permettono un'elevata selettività di cattura e metodologie a basso impatto ambientale;
- b. definiscono piani di gestione per ottimizzare le attività di pesca e di acquacoltura verso un minor impatto ambientale;
- c. valorizzano i sistemi produttivi locali;
- d. promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse ittiche locali, anche attraverso idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità;
- e. promuovono progetti per la tutela e lo sviluppo delle risorse ittiche locali autoctone.

L'articolo 6 disciplina i **Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura** chiamati a svolgere compiti di **assistenza tecnico-amministrativa** agli operatori della pesca attraverso un'apposita convenzione stipulata con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).

I CASP sono istituiti da:

- le associazioni rappresentative delle imprese di pesca, intese come le associazioni nazionali riconosciute delle *cooperative della pesca*, delle *imprese della pesca* e delle *imprese di acquacoltura*;
- le associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori;
- le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

I centri di assistenza possono essere previsti all'interno dei centri di assistenza fiscale già costituiti (comma 2).

Le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 3).

I CASP sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Capo V recante "disposizioni in materia di assistenza fiscale" del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (comma 4).

L'articolo 7 apporta talune **modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154**, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Più precisamente, interviene **agli articoli 6 e 17** aggiungendo gli organismi promossi dalle **associazioni di categoria** maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di **prodotti della pesca**. Un decreto del Ministro delle politiche agricole è chiamato ad individuare le caratteristiche tecniche e le certificazioni delle **cassette standard** nonché le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate (comma 1).

Il comma 2, rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'**obbligo di pesatura** dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.

Il comma 3 prevede che in attuazione degli obblighi europei, gli operatori devono apporre le informazioni relativi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un **codice a barre** o un QR-code come strumento di identificazione. Strumenti equivalenti potranno essere individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 9 prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dia attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo" contenute all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 9 gennaio 2012, n.4 seguendo i **criteri e principi** indicati che fanno riferimento agli attrezzi di pesca che è possibile utilizzare, alla tipologia di attività esercitabili e alle modalità di svolgimento delle stesse, alla validità dell'autorizzazione e ai sistemi di comunicazione che è necessario tenere a bordo.

La disposizione richiamata prevede che rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico le attività:

- a. imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata **«pesca-turismo»**;
- b. attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate **«ittiturismo»**.

Il comma 2 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2 del D.L. n.561/1994, che rinvia ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la disciplina delle **norme di sicurezza** da applicarsi alle unità che esercitano la pesca locale e che operano nei limiti delle **sei miglia dalla costa**. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.M. 5 agosto 2002, n. 218](#), recante il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Governo è chiamato ad apportare le conseguenti modifiche alla regolamentazione attuativa.

L'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente **all'esenzione dall'imposta di bollo** per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

L'articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possono **vendere direttamente** al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti. L'attività di vendita diretta deve rispettare la normativa vigente in materia di igienico-sanitaria, fiscale, di etichettatura e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' preclusa la stessa attività agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e agli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato con sentenza passata in giudicato condanne per reati in materia di igiene e sanità o di frode (comma 3).

Il *comma 4* sostituisce la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.114 del 1998 che individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio, prevedendo nella sostanza che l'esclusione si applica anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti **prevalentemente** e non solo esclusivamente, come è a legislazione vigente, i propri prodotti ittici.

Il *comma 5* chiarisce che quando la vendita diretta si svolge a bordo di barche da pesca o presso l'impianto di allevamento, i prodotti ceduti possono riguardare esclusivamente quelli provenienti dalla propria attività professionale o dal proprio impianto di allevamento.

Il *comma 6* abroga i commi 3, 4 e 5 e 6 della [legge 23 luglio 2009, n.99](#).

Tali disposizioni prevedono che tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, escluse quelle relative alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi, devono recare le seguenti informazioni:

- il numero di identificazione di ogni partita;
- il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;

- il peso vivo espresso in chilogrammi; la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
- il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
- il nome e l'indirizzo dei fornitori;
- l'attrezzo da pesca.

Devono, altresì, avere un sistema specifico di marcatura individuato con decreto.

L'articolo 12 modifica l'[art. 2, co. 339, della legge n. 244 del 2007](#) che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle **commissioni di riserva delle aree marine**, aggiornando il riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con il subentrante "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" ed prevedendo che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura.

L'articolo 13 reca una delega per il **riordino della normativa in materia di pesca sportiva**.

I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di:

- includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi;
- prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo di pesce pescato;
- adeguare le disposizioni sugli attrezzi utilizzabili per la pesca sportiva alla normativa europea;
- coordinare le disposizioni vigenti in modo da garantire coerenza e sistematicità alla normativa.

L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di **concessioni demaniali** per la pesca e l'acquacoltura, di **licenze di pesca**.

I criteri e i principi direttivi richiedono che:

- il sistema di rilascio e di rinnovo delle concessioni sia impostato in modo da incentivare gli investimenti anche a lungo termine nella fascia costiera e nelle zone acquee;
- siano stabiliti criteri di priorità per l'assegnazione per gli interventi con minor impatto ambientale;
- sia consentito anche piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura un accesso paritario alle concessioni e alle licenze;
- sia introdotta una diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione in relazione delle dimensioni dell'attività, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale degli stessi;
- sia prevista una diversificazione dell'ammontare delle licenze di pesca, tenendo in considerazione le dimensioni dell'attività, e consentendo la rateizzazione del pagamento della tassa;
- siano previsti termini congrui di durata delle licenze rapportati all'ammortamento degli investimenti, prevedendo meccanismi di agevolazione per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative;
- sia semplificata l'azione amministrativa mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto;
- sia previsto che le imprese di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.

L'articolo 15 ripristina la **Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura**, le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del D.L. n.95/2012, rinviando a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n.154/2004 ai fini dell'individuazione delle competenze.

L'art. 3 dispone in ordine alla composizione e alle competenze della Commissione in esame, prevedendo, a tal fine, che essa è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

L'articolo 16 prevede che per il triennio 2018- 2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20%, esclusivamente tra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria. Restano fermi i **coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso** già assegnati.

Con Reg. (UE) n.2016/1627 è stato adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in attuazione delle raccomandazioni ICCAT. Con il REg (UE) n.2017/127 è stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'anno 2017, confermando per l'Italia una quota nazionale pari a 3.304.82 tonnellate nonché un numero massimo di 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema del palangaro e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema della tonnara fissa. Con decreto direttoriale 8447 del 7 aprile 2017 sono state assegnate

le quote individuali per ciascuna unità di pesca autorizzata alla pesca del tonno rosso, ripartite tra i sistemi di "circuizion", "palangaro" e gli impianti delle "tonnare fisse". Il limite di catture accidentali è stato incrementato portandolo dagli originari 750 chilogrammi a 900 chilogrammi.

L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del [decreto legislativo n.4 del 2012](#).

In particolare, nel corso dell'istruttoria del provvedimento, gli operatori della pesca hanno sottolineato la gravità delle sanzioni introdotte con l'articolo 11 come da ultimo modificato dal collegato agricolo che ha trasformato in illeciti amministrativi molte delle fattispecie legate alla pesca illegale. Per tale ragione sono state introdotte delle modifiche che possono essere così riassunte:

- per le **catture accessorie o accidentali** in quantità superiori a quelle autorizzate viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro al posto di quella attualmente prevista che prevede un minimo di 2.000 ed un massimo di 12.000 euro;
- in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di **specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima** di riferimento, la sanzione è stata riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni a seconda della quantità di di pescato interessata alla violazione abbassando l'entità minima e mantenendo ferma l'entità massima. Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni, il testo in esame prevede un aumento di un terzo.
- in caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della **pesca sportiva**, ricreativa e subacquea, e di violazioni della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato viene previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione;
- in merito alle sanzioni **accessorie** relative agli illeciti amministrativi enucleati nell'articolo 10, comm1, lett. b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5 viene previsto che la sospensione della licenza avvenga solo in caso di recidiva, al quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni (a legislazione vigente è previsto che a fronte delle violazioni richiamate è sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza).

L'articolo 18 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 19 prevede la **clausola di salvaguardia**.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame del provvedimento è iniziato nel 2013. Nel 2014 è stato nominato un comitato ristretto che ha portato all'elaborazione nel marzo 2015 di un primo testo unificato delle proposte di legge presentate (A.C. [338](#), [339](#), [521](#), [1124](#), [4419](#), [4421](#)). Dopo essere stato adottato come testo base, la Commissione ha deciso di ritornare in Comitato ristretto, adottando un nuovo testo base il 6 ottobre 2015. Sono state quindi ripresentate proposte emendative esaminate dalla Commissione il 17 marzo 2016. Il 28 marzo 2017 il provvedimento è stato esaminato nuovamente in Comitato ristretto. Il 4 aprile 2017 è stato adottato come testo base un nuovo testo unificato. Dopo aver nuovamente esaminato le proposte emendative presentate, il testo è stato nuovamente trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri, le cui condizioni e osservazioni sono state recepite il 2 agosto 2017.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il Comitato pareri della I Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 8, relativo alla disciplina attuativa dell'attività di pesca turismo, venisse specificata la natura degli atti attuativi e venisse previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni attraverso la previsione dell'intesa. La condizione è stata accolta.

La II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole con alcune condizioni ed una osservazione, volte alla riformulazione in parte del sistema sanzionatorio relativo alla pesca illegale di cui all'articolo 17. Le condizioni sono state accolte integralmente.

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole ponendo alcune condizioni per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, integralmente recepite.

La VI commissione Finanze ha espresso parere favorevole con alcune condizioni e osservazioni che la Commissione di merito ha accolto.

La VII Commissione Cultura ha espresso parere favorevole.

La VIII Commissione Ambiente ha espresso parere favorevole.

La IX Commissione Trasporti ha espresso parere favorevole con una osservazione relativa alla necessità di meglio specificare il novero dei soggetti e gli ambiti di attività esonerati dall'obbligo di versamento del contributo annuale per chi intende praticare la pesca sportiva. L'osservazione è stata recepita in quanto è stato soppresso integralmente l'articolo 12.

La X Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole

La XI Commissione Lavoro ha espresso parere favorevole con una condizione relativa ad una correzione formale del testo, puntualmente recepita, e con due osservazioni sull'articolo 3, recante relativo alla delega

al Governo in materia di politiche sociale.

La XII Commissione Affari sociali ha espresso parere favorevole con un'osservazione relativa all'articolo 22 poi soppresso.

La XIV Commissione ha espresso parere favorevole.

La Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con due condizioni ed una osservazione. Le condizioni chiedevano che venisse prevista l'intesa della Conferenza Stato regioni nell'emanazione del decreto chiamato ad istituire i distretti di pesca e che venisse specificata la natura dell'atto chiamato a dare attuazione alle disposizioni in materia di pesca turismo, prevedendo in tale ambito l'intesa con la conferenza Stato regioni. Le indicazioni sono state recepite salvo quella relativa alla richiesta di intesa nell'istituire i distretti; e' comunque previsto il coinvolgimento delle regioni.